DECRETO 28 novembre 1991 n.145 (pubblicato il 29 novembre 1991)

Regolamento dell'Istituto Giuridico Sammarinese

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 7 della Legge 26 novembre 1986 n.144;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data .....

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Le riunioni dell'Istituto Giuridico Sammarinese sono validamente costituite quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Presidenza, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Art.2

Il Consiglio, nell'ambito dei programmi di competenza dell'Istituto Giuridico, adotta le opportune iniziative, su relazione del Presidente e del Direttore.

Art.3

L'Istituto promuove e cura la raccolta sistematica delle leggi e decreti dello Stato, previa deliberazione del Congresso di Stato.

Su richiesta degli organi competenti, cura l'elaborazione di testi unici e di raccolte di leggi, e formula pareri su progetti di legge.

Art.4

E' compito del Consiglio di Presidenza:

a) approvare entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento il bilancio preventivo annuale in cui dovranno figurare tutte le entrate e le uscite dell'Istituto;

b) approvare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto predisposto dal Direttore dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio finanziario;

c) affidare incarichi ed avvalersi di consulenze fissandone le relative condizioni;

d) deliberare impegni di spesa eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art.5

L'erogazione del finanziamento statale, di cui all'art. 10 della Legge 26 novembre 1986 n.144, avviene all'inizio dell'anno, al netto dei compensi di cui al successivo art.6, su conforme deliberazione del Congresso di Stato e previo accertamento della regolarità del rendiconto, approvato dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 4 da parte della Segreteria Generale Amministrativa.

Art.6

I compensi spettanti al personale amministrativo assunto dal Congresso di Stato su proposta del Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art.9 della Legge 26 novembre 1986, n.144, nel testo introdotto con Legge 13 novembre 1991 n.139 saranno imputati nel Bilancio dello Stato nei capitoli di spesa per il personale degli Uffici Giudiziari.

Con le stesse modalità è erogato il compenso al Presidente dell'Istituto Giuridico nella misura risultante dal contratto stipulato fra il Presidente dell'Istituto ed il Deputato alla Giustizia.

Art.7

Su apposito registro verranno annotati per ordine di data tutte le voci di entrata e di spesa debitamente documentate.

I fondi dell'Istituto saranno depositati su apposito conto corrente. I pagamenti saranno effettuati con assegni bancari firmati dal Direttore dell'Istituto. Gli interessi maturati sul conto sono di pertinenza dello Stato e vengono versati in Tesoreria a fine anno.

Art.8

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge istitutiva il Consiglio provvederà alla nomina dei rappresentanti, da scegliersi nel proprio seno od anche all'esterno.

Art.9

Ai componenti del Consiglio, se residenti fuori del territorio della Repubblica, compete, oltre al rimborso delle spese sostenute per prendere parte alle adunanze, una diaria giornaliera da determinarsi dal Consiglio.

Compete a tutti i componenti una medaglia di presenza per la partecipazione ad ogni riunione nella misura di L. 200.000=; per ogni giorno non può liquidarsi piu' di una medaglia.

Per le attività da essi prestate, nell'attuazione dei programmi dell'istituto il Consiglio delibererà circa la corresponsione di un emolumento.

Art.10

Il direttore è chiamato a dare esecuzione alle disposizioni del Presidente ed alle deliberazioni del Consiglio. Resta in carica tre anni e conserva, durante il suo mandato, lo stato giuridico di magistrato.

Art.11

Compete al Consiglio deliberare sulle dimissioni o revoca o sostituzione del Direttore.

Art.12

Sono compiti del Direttore:

a) convocare, d'intesa con il Presidente, il Consiglio di Presidenza;

b) proporre al Consiglio le opportune iniziative in relazione a quanto previsto negli articoli 2,3 e 5 della legge istitutiva;

c) rilasciare gli attestati di cui all'art.6 della legge;

d) segnalare al Consiglio Grande e Generale ed al Congresso di Stato, almeno tre mesi prima, lo scadere della carica dei componenti il Consiglio di Presidenza, per la nomina dei componenti per il successivo triennio;

e) sottoporre alla approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente lo schema di bilancio di previsione annuale ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo il rendiconto annuale della gestione;

f) autorizzare spese non eccedenti l'ordinaria amministrazione e gestire i fondi a disposizione dell'Istituto in conformità al presente regolamento.

Art.13

Il Direttore presiede alla pubblicazione della Giurisprudenza sammarinese, tenuto conto delle direttive e delle disposizioni del Consiglio di Presidenza.

Art.14

Ogni altra pubblicazione sarà deliberata dal Consiglio nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art.15

Il Direttore cura a mezzo del personale amministrativo, la formazione dell'inventario e del catalogo della biblioteca del Tribunale.

Art.16

E' abrogato il decreto 10 maggio 1988 n.73.

Dato dalla Residenza, addì 28 novembre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva